



Decreto Dirigenziale n. 115 del 04/07/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 3 Geotecnica, geotermia, difesa del suolo

Oggetto dell'Atto:

LEGGE N.179/2002 ART.21. COMUNE DI PROCIDA (NA). AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'ARENILE DELLA CHIAIOLELLA.

IL DIRIGENTE

Premesso

- a) che l'art. 35 del D.Lgs. n. 152/99, come confermato dall'art.109 del D.Lgs. n.152/2006, consente l'immersione in mare, o in ambiti ad esso contigui, quali le spiagge, di materiali di escavo di fondali marini, subordinando l'intervento ad autorizzazione dell'autorità competente, a tutela del corpo idrico marino;
- b) che l'art. 21 della Legge 31 luglio 2002 n. 179 ha trasferito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alle Regioni le competenze per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 152/99;
- c) che con la delibera di Giunta Regionale n. 855 del 7 marzo 2003, sono state attribuite al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del suolo le funzioni di cui all'art. 21 della Legge n. 179/02;
- d) che con la delibera di Giunta Regionale n. 67 del 30 gennaio 2004, è stata fissata la procedura per il rilascio delle autorizzazioni;
- e) che con la delibera di Giunta Regionale n. 1426 del 3 settembre 2009, sono state approvate le nuove "linee guida" per il rilascio della citata autorizzazione;

Considerato

- a) che il Comune di Procida, con la nota prot.n.8231 del 29/06/2011, acquisita al protocollo regionale n. 516863 dell'1/07/2011, ha fatto richiesta di autorizzazione all' intervento di manutenzione dell' arenile della Chiaiolella, trasmettendo la seguente documentazione:
 - 1) R1 - Relazione generale;
 - 2) R2 - Studio meteomarinario;
 - 3) R3 - Relazione morfodinamica;
 - 4) G1 - Carta batimetrica;
 - 5) G2 - Stato di fatto: sezioni;
 - 6) G3 – Interventi di manutenzione;
 - 7) G4 - Clima ondoso sottocosta;
 - 8) relazione di compatibilità ambientale, redatta in data 23/06/2011 dalla Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
 - 9) parere dell'ARPAC prot.n.23974 del 24/06/2011;
- b) che il progetto dell'intervento prevede il rimodellamento della parte emersa e sommersa della spiaggia, con la movimentazione di complessivi 1.800 mc di sabbie nel tratto esteso circa m.320 e compreso tra le sezioni S1 ed S20, indicate nello stralcio planimetrico allegato al presente decreto;
- c) che l'ARPAC ha espresso parere favorevole all'intervento proposto, rientrando i sedimenti nella classe di qualità A1, ed ha dettato altresì prescrizioni per la fase esecutiva;
- d) che le sabbie verranno movimentate a mezzo di draga e la durata dei lavori è fissata in dieci giorni lavorativi dall'avvio;

Ritenuto, in base al citato parere favorevole dell'ARPAC, di potere aderire alla richiesta avanzata;

Visto il Manuale per la movimentazione di sedimenti marini, redatto per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da APAT e ICRAM;

Considerato che rientra nelle attribuzioni del RUP procedente assicurare il rilascio di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo necessario prima del concreto inizio dei lavori;

Visti

- il decreto legislativo n. 152/1999 e s. m. e i.;
- la legge n.179/2002, art.21;
- la delibera di Giunta Regionale n. 855/2003;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1426/2009;
- il decreto legislativo n.165/2001, art. 4 co. 2;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della posizione, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1) Il proponente è autorizzato, ai sensi dell'art.21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ed in accordo alla richiesta acquisita al protocollo della Regione col n.516863 dell'1/07/2011, all'esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'arenile della Chiaiolella, nel rispetto delle prescrizioni per la fase esecutiva contenute nel parere dell'ARPAC prot.n.23974 del 24/06/2011.
- 2) L'intervento prevede il rimodellamento della parte emersa e sommersa della spiaggia nel tratto compreso tra le sezioni S1 ed S20, indicate nello stralcio planimetrico allegato al presente decreto.
- 3) L'autorizzazione concessa con il presente decreto è efficace per un quantitativo di 1.800 (milleottocento) metri cubi e per il periodo di dieci giorni decorrenti dalla data di inizio delle operazioni, che verrà preventivamente comunicata dal proponente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida e all'ARPAC.
- 4) Le attività oggetto della presente autorizzazione dovranno avere inizio entro e non oltre sei mesi dalla data di emissione del decreto, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 5) Il proponente ha facoltà di sospendere le attività, di cui alla presente autorizzazione, per ragioni di dimostrata necessità: in tal caso, l'efficacia del presente decreto risulterà sospesa sino alla data di ripresa delle operazioni. In tale eventualità il proponente è tenuto a dare comunicazione della sospensione e ripresa dei lavori all' Ufficio Circondariale Marittimo di Procida ed al Settore regionale Difesa del Suolo.
- 6) Alla ultimazione dei lavori, il proponente trasmette al Settore Difesa del Suolo l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori autorizzati, corredata dall'indicazione dettagliata dei volumi dragati o movimentati, ai fini della definitiva acquisizione dei dati tecnici dell'intervento al S.I.T. regionale.
- 7) Il presente provvedimento viene inviato al Comune di Procida, all'ARPAC, all'Agenzia del Demanio, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Procida ed al Settore Demanio Marittimo, Porti, Aeroporti Opere Marittime, per il seguito di rispettiva competenza, al Settore Stampa e Documentazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. e, per opportuna conoscenza, all'Assessore ai Lavori Pubblici ed alla Difesa del Suolo.

Il Dirigente del Settore
Italo Giulivo